



Guida Autocarri



NORME ASSUNTIVE

Valide da Settembre 2024

INDICE

1	- NORME GENERALI	3
	1.1 - Veicoli assicurabili:	3
	1.2 - Rischi non assumibili	3
	1.3 - Durata dei contratti - Frazionamento	3
	1.4 - Sospensione in corso di contratto	3
	1.5 - Validità territoriale	4
	1.6 - Alienazione del veicolo	4
	1.7 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato	4
	1.8 - Furto del veicolo assicurato	4
	1.9 - Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria	5
	1.10 - Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno	5
	1.11 - Revisione classe di merito.	5
	1.12 - Trasformazione societaria.	6
	1.13 - Riclassificazione del veicolo	6
	1.14 - Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine	6
	1.15 - Veicoli intestati a portatori di handicap.	6
	1.16 - Trasferimento della proprietà del veicolo	6
	1.17 - Proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo	7
	1.18 - Vendibilità garanzie	7
	1.19 - Rischi riservati alla direzione (RD) e limiti assuntivi	8
2	- RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	
	2.1 - Massimali di garanzia	9
	2.2 - Le rivalse	9
	2.3 - R.C.A. Plus	9
	2.4 - Le condizioni speciali R.C.A.	9
	2.5 - Danni causati da veicolo non assicurato	. 10
	2.6 - Carico e scarico con mezzi meccanici	. 11
	2.7 - Carta verde	. 11
	2.8 - Attestazione dello stato del rischio	. 11
	2.9 - Rimorchio - Rischio Statico	. 11
3	- DANNI AL VEICOLO	. 12
	3.1 - Condizioni particolari lettera c) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato	. 12
	3.2 - Dati relativi al veicolo da assicurare - Codice identificativo veicolo (codice Infocar Quattroruote)	. 12
	3.3 - Formule di assicurazione: "Valore commerciale" e "Valore a nuovo"	. 12

INDICE

	3.4 - Somma assicurata	. 12
	3.5 - Adeguamento automatico della somma assicurata a "Valore commerciale"	. 13
	3.6 - Rimborso IVA	. 13
	3.7 - Prevenzioni Furto	. 13
	3.8 - Kasko	. 14
	3.9 - Cristalli	. 14
	3.10 - Eventi naturali	. 14
	3.11 - Estensione terremoto	. 15
	3.12 - Eventi sociopolitici e atti vandalici	. 15
4	ALTRE GARANZIE	. 16
	4.1 - Infortuni del conducente	. 16
	4.2 - Danni alle merci trasportate (valida esclusivamente per gli autocarri fino a 70 quintali e per i	
	Camper)	. 16
	4.3 - Tutela legale	. 16
	4.4 - Assistenza	. 16

Premessa

Le presenti Norme Assuntive si applicano al prodotto GUIDA AUTOCARRI che è un prodotto multirischio, utilizzabile per assicurare gli autocarri, i rimorchi e i Camper.

Le seguenti disposizioni sono integrate o modificate da ulteriori normative e/o da comunicazioni della Società.

1 - NORME GENERALI

1.1 - Veicoli assicurabili:

- Autocarri conto proprio;
- Autocarri conto terzi;
- Autotreni;
- Autoveicoli uso speciale;
- Autoveicoli per trasporti specifici;
- Autocarri uso locazione;
- Autocarri uso noleggio con conducente;
- Camper e Autocaravan;
- Rimorchi e semirimorchi;
- Trattori stradali.

1.2 - Rischi non assumibili

Non sono assumibili i seguenti rischi:

- targhe provvisorie;
- targhe prova;
- polizze a libro matricola;
- polizze 5 giorni (veicoli circolanti per prova collaudo o dimostrazione);
- veicoli immatricolati nei paesi della Comunità Europea;
- veicoli non immatricolati;
- quote di rischi provenienti da altre Compagnie (delega altrui).

Inoltre, per le garanzie Danni al veicolo non sono assumibili i veicoli con più di **10 anni** dalla data di prima immatricolazione oppure di valore inferiore a € 2.000^{,00}, se non diversamente disciplinato nella specifica garanzia.

1.3 - Durata dei contratti - Frazionamento

I contratti sono di durata annuale o di un anno più frazione, dove la frazione d'anno deve costituire periodo assicurativo iniziale.

È ammesso il frazionamento del premio secondo quanto previsto dalla tariffa.

È possibile stipulare contratti per una durata inferiore ad un anno (cosiddette assicurazioni temporanee).

Le polizze stipulate con una qualsiasi formula telematica possono avere durata solo pari ad un anno intero senza frazioni. Per le garanzie danni al veicolo non sono di norma ammesse coperture di rischi con durata inferiore ad un anno. Casi particolari dovranno essere sottoposti preventivamente al benestare degli uffici assuntivi.

1.4 - Sospensione in corso di contratto

Il Contratto può essere sospeso quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, per effetto di una formale comunicazione inviata ad AXA, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione ad AXA, da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità.

Per i veicoli d'interesse storico e collezionistico (Art. 60 DLgs n. 285/1992), il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità.

La sospensione del contratto comporta l'interruzione di copertura di tutte le garanzie.

Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all'anno o privi della garanzia R.C.A.

1.5 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo (compresi Islanda, Norvegia e Lichtenstein).

L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla Carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate.

In caso di circolazione all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

1.6 - Alienazione del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita.

Il contraente può richiedere alternativamente la sostituzione del contratto, la cessione del contratto o l'annullamento del contratto.

In tutti i casi il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.

1.7 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A.

In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e viene restituita la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o alla Società, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge.

La maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto non viene restituita.

Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, si procede all'emissione di nuovo contratto con conguaglio del premio con quello dovuto per il nuovo veicolo. In tal caso l'Assicurato - fermi il Contraente e il proprietario assicurato - che sostituisce il veicolo, ha diritto alla conservazione della classe di merito "Bonus/Malus" già maturata sempre che non si verifichi cambio di settore di tariffa o di forma di assicurazione.

In tutti i casi di cessazione di rischio in corso di contratto, il premio relativo alle garanzie danni al veicolo non può essere rimborsato, salvo il caso di conguaglio per sostituzione di contratto con trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà dell'Assicurato.

1.8 - Furto del veicolo assicurato

a) Risoluzione del contratto per furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)

Il contratto è risolto e l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A.

Occorre pertanto annullare il contratto relativo al veicolo rubato al momento della ricezione in Agenzia della denuncia, emettendo l'apposita appendice da far sottoscrivere al Contraente unitamente al rimborso del premio R.C.A. pagato e non goduto.

Operativamente ciò avverrà annullando il contratto con la motivazione "FURTO", indicando sull'applicativo la data della denuncia presentata alle Autorità e caricando nel folder di polizza copia della denuncia stessa.

Non è previsto alcun rimborso del premio pagato e non goduto delle eventuali garanzie diverse dalla R.C.A. previste dal contratto.

b) Furto totale avvenuto all'estero

Qualora il furto (o rapina o appropriazione indebita, ecc.) sia avvenuto all'estero occorre allegare copia della denuncia presentata alle Autorità dello Stato ove si è verificato il fatto, nonché copia della denuncia presentata alle Autorità italiane. In tal caso occorre annullare il contratto dalla data della prima denuncia di furto, cioè quella avvenuta all'estero.

c) Ritrovamento veicolo rubato

Qualora il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l'Assicurato intenda continuare ad utilizzarlo, occorre stipulare un nuovo contratto, usufruendo della classe di merito già maturata.

Non è mai possibile riattivare la precedente polizza già annullata/risolta per furto totale.

d) Acquisto di altro veicolo in sostituzione di quello rubato

Il proprietario, in caso di furto totale del veicolo ha diritto all'utilizzo della classe C.U. maturata per assicurare la R.C. Auto dell'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, sempre che non vi sia cambio di settore tariffario.

1.9 - Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus", il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.

Se l'attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- b) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

1.10 - Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione, per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell'Art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

1.11 - Revisione classe di merito.

A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti. L'eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.

1.12 - Trasformazione societaria.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

1.13 - Riclassificazione del veicolo.

Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).

1.14 - Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Per la determinazione del premio dovranno essere applicate le condizioni usuali considerando la provincia di residenza del locatario stesso.

1.15 - Veicoli intestati a portatori di handicap.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

1.16 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Coniuge o convivente

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Pluralità di intestatari

Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Successione

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.

Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.

Da società a persone e viceversa

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

1.17 - Proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dal locatario di un veicolo in Leasing deve essere indicato il nominativo del locatario.

Per evidenziare l'esistenza di vincoli a favore di terzi (società di leasing, società finanziarie, ecc.) andrà indicata la denominazione dell'ente vincolatario e la scadenza del vincolo nell'apposito spazio previsto. Tale dato è essenziale per conoscere, in caso di sinistro, il titolare del diritto all'indennizzo. Gli impegni contrattuali sono previsti nell'Art. 2.8 - Le condizioni speciali R.C.A. lettera f) Polizza con vincolo delle C.d.A..

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dalla società di Leasing, proprietaria del veicolo, il rischio dovrà essere preventivamente sottoposto al benestare degli uffici assuntivi.

1.18 - Vendibilità garanzie

Nella seguente tabella è indicata la vendibilità delle garanzie per tipologia di veicolo.

Garanzia	Autocarro Conto proprio	Autocarro Conto terzi	Autocarro a noleggio	Camper	Usi speciali	Usi speciali alto rischio*	Rimorchi rischio statio
RCA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RCA Plus	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	No, inclusa nella garanzia camper protetto	Presenza RCA	Presenza RCA	NO
Carico e scarico mezzi meccanici	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	No	Presenza RCA	Presenza RCA	NO
Incendio	Si	Si	Presenza RCA	Si	Si	Presenza RCA	SI
Furto	SI	SI	Presenza RCA	SI	SI	Presenza RCA scoperto non abrogabile	SI
Eventi naturali	Presenza RCA e Incendio	Presenza RCA e Incendio	Presenza RCA e Incendio	Presenza RCA e Incendio	Presenza RCA e Incendio	Presenza RCA e Incendio	Presenza RCA e Incendio
Atti vandalici	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA Non Auto derogabile	Presenza RCA	Presenza RCA	NO	Presenza RCA
CRISTALLI	Presenza RCA Per over 70 q.li RCA +Furto	Presenza RCA	Presenza RCA Non Auto derogabile	SI	Presenza RCA	Presenza RCA Non Auto derogabile	NO
Kasko	Presenza RCA	Presenza RCA (solo scoperto 15%minimo 1500)	Presenza RCA Non Auto derogabile	Presenza RCA (solo scoperto 15%minimo 1500)	Presenza RCA	No	Presenza RCA
Camper Protetto	No	No	NO	Si	No	NO	NO
Business Protetto	Si	Si	Si	No, compresa nella garanzia Camper protetto	Si	Si	NO
Garanzia terremoto	Presenza RCA e Eventi naturali	Presenza RCA e Eventi naturali	Presenza RCA e Eventi naturali	Presenza RCA e Eventi naturali	Presenza RCA e Eventi naturali	Presenza RCA e Eventi naturali	NO
Danni da Veicoli NON Assicurati	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	Presenza RCA	NO
Merci trasportate Solo per Autocarri fino a 70 q.li	SI	No	No	No	SI	SI	NO
Infortuni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Garanzia	Autocarro Conto proprio	Autocarro Conto terzi	Autocarro a noleggio	Camper	Usi speciali	Usi speciali alto rischio*	Rimorchi rischio statio
Assistenza	SI	SI	Si	SI	SI	SI	NO
Tutela legale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Sulle seguenti garanzie non sono applicabili gli sconti commerciali in autonomia agenziale: Atti vandalici e sociopolitici, Eventi naturali, Terremoto, Cristalli, Camper Protetto, Business Protetto, Merci trasportate, Tutela legale, Assistenza.

1.19 - Rischi riservati alla direzione (RD) e limiti assuntivi

L'assumibilità dei seguenti rischi e l'eventuale tassazione è riservata alla direzione ed è quindi necessario il benestare degli uffici assuntivi:

- veicoli di interesse storico o collezionistico (si rinvia ove i veicoli ne posseggano le caratteristiche di ammissibilità all'utilizzo del prodotto specifico "Auto Storiche");
- veicoli immatricolati all'estero (extra UE) esclusivamente mediante polizze temporanee;
- veicoli con targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT);
- veicoli ad uso Noleggio Libero, con trasporto ADR e con proprietario Partita IVA aventi massimali RCA uguali o superiori a 10.000.000,00;
- veicoli con trasporto ADR e con proprietario Partita IVA, relativamente alle Garanzie diverse dalla Garanzia RCA;
- coassicurazione (delega AXA).

Per emettere contratti con massimali superiori a quelli previsti dalla Tariffa/Tabelle premi (o per l'elevazione del limite previsto per la circolazione nelle aree aeroportuali) oppure per assicurare veicoli di valore superiore ai limiti assuntivi indicati nella successiva tabella, è necessario il benestare degli uffici assuntivi.

Tipo veicolo	Limite assuntivo
Autocarri fino a 70 q.li di peso complessivo	€ 160.000, ⁰⁰
Autocarri oltre i 70 q.li di peso complessivo	€ 160.000, ⁰⁰
Camper	€ 160.000, ⁰⁰
Rimorchi	€ 160.000, ⁰⁰

NORME ASSUNTIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione e ciascuna somma rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, e dal numero dei danneggiati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia R.C.A. è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro.

2.2 - Le rivalse

La formula base della copertura R.C.A. è strutturata su due livelli di copertura:

Rivalsa limitata a € 20.000,00:

- conducente non abilitato alla guida, sia nei confronti del conducente che del proprietario;
- conducente con patente scaduta se non rinnovata entro 3 mesi;
- veicolo adibito a scuola guida se al fianco dell'allievo non c'è istruttore ai sensi di legge;
- noleggio con conducente se non vengono osservate le norme vigenti;
- danni ai terzi trasportati non in conformità alla carta di circolazione, sia nei confronti del conducente che del proprietario;
- guida in stato di ebbrezza nei confronti del conducente o in caso di etilismo cronico;
- sostanze stupefacenti/psicotrope se sanzionato ai sensi del Codice della Strada;
- targa prova se non vengono osservate le norme vigenti;
- danni alla pavimentazione;
- trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa;
- in tutti i casi previsti da Art.144 del Codice della Strada.

Rivalsa Totale:

- dolo conducente;
- gara di velocità;
- veicolo in circolazione nonostante il mancato superamento della revisione del veicolo.

2.3 - R.C.A. Plus

Amplia la portata della copertura R.C.A. relativamente a:

Rinuncia alla rivalsa

- nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato per fatto di figli e nipoti minori;
- nei confronti del solo proprietario se il veicolo viene dato in uso a dipendenti:
 - per i danni ai terzi trasportati in conseguenza di trasporto non effettuato in conformità alla normativa;
 - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - se il trasporto viene effettuato in eccedenza alla massa ammessa.

Riduzione della "Rivalsa fino a € 20.000,00".

• Riduzione delle rivalse da € 20.000,00 a € 1.500,00 ad eccezione del caso di guida del veicolo in stato di ebbrezza che si riduce a € 500,00 e del caso dei danni subiti dai terzi trasportati che si riduce a € 0,00.

Estensione della copertura.

- tolleranza 15% sul costo di riparazione quando la stessa supera il valore del veicolo; solo in carrozzeria convenzionata;
- massimale elevato di € 300.000,00 per la garanzia Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio.

2.4 - Le condizioni speciali R.C.A.

a) Bonus/Malus

E' prevista la forma "Bonus/Malus ", che si articola in più classi di appartenenza, e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

d) Targhe speciali – (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT);

Ai fini della determinazione del premio, per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario ma alla targa del veicolo.

NORME ASSUNTIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

e) Guida Esperta (valida solo per i veicoli fino a 70 guintali e per i camper)

Il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente guidato da persona di età minima pari a 26 anni compiuti e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni.

La garanzia, sebbene non vengano rispettati i limiti di cui sopra, è in ogni caso operante se alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.

In caso di inosservanza delle condizioni previste, in presenza di un sinistro, verrà esercitato il diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 1.000,⁰⁰.

f) Polizza con vincolo

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non dovrà essere consentita alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria ad esclusione dell'adeguamento automatico del valore del veicolo, disposto dall'Art. 3.15 - Adeguamento del valore assicurato nella Formula "Valore commerciale";
- dovrà essere comunicato alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro
 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- dovrà essere comunicato alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

In caso di sinistro Incendio, Furto, Kasko, liquidato a termini di polizza la Compagnia si impegna a:

- non pagare l'indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore;
- corrispondere l'indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.

g) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (lubrificanti, combustibili, ecc.)

Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose, quali:

• liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide e tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).

h) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (gas tossici, esplosivi, ecc.)

Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose, quali:

• gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc).

i) Veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive

Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di sostanze radioattive.

j) Traino di rimorchi con targa propria

Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato traina un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

2.5 - Danni causati da veicolo non assicurato

Tramite la garanzia "Danni causati da veicolo non assicurato" il cliente verrà seguito dalla Compagnia con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di velocità di liquidazione e semplicità amministrativa.

Vengono Indennizzati i danni materiali e corporali a condizione che:

- il sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo;
- per i veicoli fino a 70 quintali la riparazione venga effettuata esclusivamente presso una carrozzeria convenzionata con AXA.

Per le lesioni la Compagnia indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

Sia per i danni al veicolo e sia per le lesioni l'assicurato si impegna a non affidare l'incarico ad un proprio legale.

NORME ASSUNTIVE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.6 - Carico e scarico con mezzi meccanici

Copre la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

La copertura non opera in caso di danni a:

- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico se legate da rapporto di lavoro con il proprietario/locatario del veicolo;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

2.7 - Carta verde

La Carta Verde, in originale cartaceo che deve essere richiesto all'agenzia, è necessaria per poter circolare in: Russia, Marocco, Albania, Cipro, Azerbaijan, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Israele, Iran e Ucraina. Se la sigla relativa a uno dei Paesi in elenco risultasse barrata, la carta verde non può essere considerata valida. Non è ammesso il rilascio di Carta Verde su contratti di durata inferiore a 15 giorni. In caso in cui si renda necessaria l'estensione dell'assicurazione a Paesi non previsti od estranei al sistema Carta Verde, occorrere rivolgersi all'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO - Tel. 02/34.968.1 - Fax 02/34.968.230, oppure occorre munirsi di apposita copertura alla frontiera.

Sul sito dell'UCI (<u>www.ucimi.it</u>) sono riportati i riferimenti dei Bureaux facenti parte del sistema Carta Verde nonché ulteriori utili informazioni sulla circolazione all'estero e sul comportamento da tenere in caso di incidente.

2.8 - Attestazione dello stato del rischio

L'attestato di rischio viene messo a disposizione del contraente e, se persona diversa, degli aventi diritto.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web e inoltre può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni.

In tal caso occorre inviare, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto. La banca dati non viene alimentata con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

2.9 - Rimorchio - Rischio Statico

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio staccato dalla motrice (cosiddetto "rischio statico") la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

3 - DANNI AL VEICOLO

3.1 - Condizioni particolari lettera c) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato

Il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un'apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

Il contratto prevede le sole garanzie danni al veicolo e, a deroga dell'Art. 1.4 - "Rinnovo del contratto" delle C.G.A., lo stesso cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

3.2 - Dati relativi al veicolo da assicurare - Codice identificativo veicolo (codice Infocar Quattroruote)

Il sistema di emissione delle polizze attraverso l'utilizzo di banche dati rileva automaticamente, imputando la targa del veicolo, i dati tecnici e le informazioni sul valore di listino nonché l'ultimo valore commerciale disponibile. Nel caso in cui vi siano più versioni dello stesso modello è possibile scegliere la versione corretta attraverso una selezione dei differenti allestimenti.

Nel caso di mancato recupero dei dati devono essere obbligatoriamente imputati i dati identificativi del veicolo assicurato (Marca, Modello/versione, nonché tutti i dati tecnici previsti per l'assicurazione base R.C.A. rilevabili dal libretto di circolazione).

In base alla selezione di marca/modello/allestimento del veicolo, viene abbinato un codice Infocar che viene indicato in polizza. Il codice Infocar consente di evolvere con sicurezza il valore dell'usato previsto da Quattroruote. Si tratta di un codice identificativo del veicolo previsto dalla rivista per ogni modello commercializzato in Italia a partire dal 1986. Si raccomanda, ove possibile, di effettuare la scelta direttamente dall'elenco proposto e di non digitare manualmente il modello. Il sistema non è in grado di aggiornare il valore del veicolo se non lo identifica in modo univoco all'interno del data base veicoli di Quattroruote.

Nel caso di veicolo che non compare negli elenchi della rivista è possibile ottenere la valutazione utilizzando il servizio "quotauto" del sito <u>www.quattroruote.it</u> (servizio a pagamento).

3.3 - Formule di assicurazione: "Valore commerciale" e "Valore a nuovo"

La somma assicurata viene determinata al momento della stipula del contratto e corrisponde:

- nella Formula "Valore commerciale", al valore di mercato del veicolo;
- nella **Formula "Valore a nuovo"**, al valore del veicolo risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice, alla data di immatricolazione del veicolo, con una tolleranza del 3%.

Si precisa che la **Formula "Valore a Nuovo"** è valida esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper e solamente per le garanzie Incendio, Furto e Kasko.

Inoltre, per la Formula "Valore a Nuovo", in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno corrisponde al:

- capitale assicurato del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- valore di mercato al momento del sinistro decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 12 mesi dalla prima immatricolazione.

<u>Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione</u> o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, <u>senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite</u>, salvo che per le batterie, gli pneumatici e l'impianto di scarico.

L'assicurazione nella **Formula "Valore a Nuovo"** di norma deve essere concessa per veicoli nuovi o di recente produzione (di prima immatricolazione o fino a 3 anni di età).

L'assunzione con il valore a nuovo di veicoli con più di 3 anni di vetustà necessita del benestare della Direzione ed è quindi necessario il benestare degli uffici assuntivi.

3.4 - Somma assicurata

Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice e degli audio-fono-visivi installati, includendo anche gli accessori/allestimenti non forniti dalla casa costruttrice a condizione che siano saldamente fissati sul veicolo e che la loro esistenza risulti comprovata da specifica fattura.

NORME ASSUNTIVE DANNI AL VEICOLO

La somma assicurata sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, viene determinata al momento della stipula del contratto come previsto all'art. 3.13 "Somma assicurata" delle Condizioni di Assicurazione.

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata da AXA al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.

In caso di autocarro nuovo, qualora l'assicurato intenda assicurare eventuali optional installati ma non previsti nella dotazione standard di serie occorre comprenderne il loro valore incrementando la somma assicurata.

Relativamente agli optional e audio – fono - visivi assicurati si ricorda che, in caso di sinistro, ai fini della liquidazione del danno l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali, scontrino, ecc.). Qualora l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,000 per sinistro.

3.5 - Adeguamento automatico della somma assicurata a "Valore commerciale"

L'adeguamento automatico del valore assicurato funziona unicamente per i veicoli identificati contrattualmente dal codice identificativo Infocar (rivista Quattroruote).

In tal caso in occasione del quietanzamento viene automaticamente adeguato il capitale assicurato delle polizze con garanzie stipulate nella forma "Valore commerciale".

Il nuovo capitale assicurato a rinnovo corrisponderà alla quotazione (optional esclusi) relativa al mese in cui verrà effettuata l'elaborazione sul sistema informatico centrale.

Pertanto, all'atto dell'emissione di un affare nuovo o di una sostituzione per cambio veicolo si raccomanda, ove possibile, di effettuare la scelta direttamente dall'elenco proposto e di non digitare manualmente il modello. In caso contrario a rinnovo verrà riproposto il capitale assicurato dell'anno precedente, con l'eventualità di dover sostituire manualmente la polizza a scadenza.

3.6 - Rimborso IVA

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA salvo contraria pattuizione risultante in polizza (IVA compresa SI/NO - % IVA in detrazione). Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

3.7 - Prevenzioni Furto

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista dall'art 3.17 delle C.d.A. lettera a) "Antifurto satellitare". Qualora l'autovettura sia in possesso di antifurto satellitare con regolare contratto di telesorveglianza, è stato predisposto, al fine di poter usufruire di tale agevolazione, un apposito modulo che sarà disponibile attraverso l'applicativo.

Tale modulo dovrà essere fatto sottoscrivere dal cliente che beneficerà dello sconto "antifurto satellitare" e dovrà essere incluso nella documentazione contrattuale (una seconda copia firmata andrà all'agente ed una terza sarà consegnata al cliente). L'assicurato sottoscrivendo la dichiarazione si impegna, in caso di furto del veicolo, a comunicare tempestivamente (entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla Centrale di Telesorveglianza il furto del veicolo oggetto dell'assicurazione

Il Cliente, usufruendo della tariffazione agevolata per la garanzia Furto autorizza AXA, in caso di sinistro, a interpellare la Centrale di Telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al tracciato informatico del percorso effettuato dal veicolo nei giorni precedenti al furto per l'eventuale rintracciamento del veicolo assicurato.

Nell'evenienza che il Cliente rifiutasse di sottoscrivere il "modulo antifurto satellitare" non sarà possibile riconoscere il relativo sconto e il contratto dovrà essere riformulato.

Veicolo abitualmente ricoverato:

In polizza deve essere richiamata la Condizione Particolare prevista all'art 3.17 delle C.d.A. lettera b) "veicolo abitualmente ricoverato" se il veicolo risulta abitualmente ricoverato in autorimessa pubblica, box privato, posto veicolo chiuso o recintato.

Età veicolo per le Garanzie Furto e Incendio: massimo **20 anni** dalla data di prima immatricolazione. Oltre i 20 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

NORME ASSUNTIVE DANNI AL VEICOLO

3.8 - Kasko

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento.

La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.

Sono esclusi i danni:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente, o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- verificatisi in caso di stato di ebbrezza sommato all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (sanzioni ai sensi della normativa vigente);
- indiretti da caduta di oggetti sul veicolo quando si trova nelle aree private.

Alla stipula del contratto la classe di merito deve essere:

- 14ª se si tratta di prima immatricolazione o voltura al P.R.A.;
- inferiore alla 14ª negli altri casi.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Età veicolo: massimo 3 anni dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 3 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.9 - Cristalli

Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto e vetri laterali) dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Nelle riparazioni eseguite presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'assicurato).

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

La **Formula PLUS** amplia la portata della Garanzia Cristalli mediante l'inclusione del tetto panoramico, delle spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'assicurato) e l'eliminazione del limite di 1 sinistro per anno assicurativo.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo. Si veda tabella dei limiti di indennizzo scoperto e franchigie delle C.d.A.

Età veicolo: massimo 15 anni dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 15 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.10 - Eventi naturali

Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
- inondazioni, allagamenti, mareggiate e fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e di bacini idrici, valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza degli eventi sopra indicati.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

La **Formula PLUS** amplia la portata della Garanzia Eventi naturali mediante l'eliminazione del limite massimo di indennizzo e del limite di 1 sinistro per anno assicurativo

Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, la garanzia è prestata senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Si veda tabella dei limiti di indennizzo scoperto e franchigie delle C.d.A.

Età veicolo: massimo 10 anni dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 10 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

NORME ASSUNTIVE DANNI AL VEICOLO

3.11 - Estensione terremoto

Amplia la portata della Garanzia Eventi naturali coprendo i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti assicurati o non, con il limite di indennizzo pari a € 10.000,⁰⁰.

Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper gli scoperti e minimi sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

Età veicolo: massimo 10 anni dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 10 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

3.12 - Eventi sociopolitici e atti vandalici

Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio o derivanti da atti vandalici.

Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, la garanzia è prestata senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper gli scoperti e minimi sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Età veicolo: massimo 10 anni dalla data di prima immatricolazione.

Oltre i 10 anni il rischio è Rischio riservato alla Direzione.

NORME ASSUNTIVE ALTRE GARANZIE

4. - ALTRE GARANZIE

4.1 - Infortuni del conducente

La garanzia è costituita dal caso Morte e dal caso Invalidità Permanente (con possibile estensione alle spese di cura), relativamente agli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato sempreché tali eventi si verifichino entro 2 anni dal giorno dell'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

4.2 - Danni alle merci trasportate (valida esclusivamente per gli autocarri fino a 70 quintali e per i Camper)

La garanzia copre i danni e/o le perdite materiali e dirette, comprese le spese necessarie al contenimento del danno, che le merci di proprietà del Contraente ed inerenti la sua attività produttiva e/o commerciale, possano subire quando trasportate a bordo dell'autoveicolo indicato in polizza a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso.

4.3 - Tutela legale

Tutela legalmente, fino al massimale indicato in polizza, per la difesa degli interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione del veicolo. Inoltre, tutela il contraente, il coniuge e i suoi figli minori, nel caso in cui vengano coinvolti in un incidente stradale in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza.

4.4 - Assistenza

La garanzia prevede due tipologie di copertura, in base al peso del veicolo:

Assistenza VAN per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, che si divide in due formule:

- Formula Base, che fornisce il soccorso stradale, il supporto logistico e il supporto sanitario in caso di infortunio o malattia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto e atto vandalico che comportino l'immobilizzo del veicolo.
- Formula Plus, con la quale vengono ampliate le coperture, innalzati i massimali e, in caso di soccorso o furto del veicolo, viene messo a disposizione l'importo di € 600,00 da utilizzare per 3 eventi durante l'anno.

Assistenza Mezzi Pesanti, per i veicoli da 71 a 440 quintali, che fornisce il soccorso stradale del veicolo e il supporto logistico a seguito di guasto, incidente, incendio che comportino l'immobilizzo del veicolo.